

Il ruolo attivo delle famiglie nel “Dopo di noi”

Aspetti Giuridici

La legge 112/2016 sul “Dopo di noi”

- Una legge emanata in attuazione dei principi della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

“Dopo di noi”

- La legge è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave per il raggiungimento delle quali il legislatore ha previsto importanti agevolazioni fiscali.

La progressiva presa in carico del disabile grave già durante l'esistenza dei genitori

- Accertata la condizione di disabilità grave nelle apposite commissioni mediche presso le Unità sanitarie locali, i genitori o a chi ne fa le veci devono essere posti nelle condizioni di conoscere gli strumenti che la legge n.112/2016 mette a loro disposizione per gestire il presente e organizzare il futuro.

Gli strumenti Pubblici

- Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave privi del sostegno familiare al fine di favorire percorsi di deistituzionalizzazione e impedirne l'isolamento, con l'istituzione di un apposito fondo di assistenza.

Gli strumenti Privati

- Sono previsti importanti sgravi fiscali per:
- Liberalità in denaro o in natura;
- La stipula di polizze di assicurazione;
- La costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645 ter del codice civile;
- La costituzione di fondi speciali (composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario – anche a favore di onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza).

IL TRUST (Fiducia)

- Istituto giuridico anglosassone riconosciuto dall'ordinamento italiano, primo tra i paesi di civil law a riconoscere gli effetti del trust senza però avere una disciplina interna generale della materia.
- La figura del trustee il necessario rapporto di fiducia.

I presupposti del Trust

il vincolo di destinazione – il guardiano



Art.2645 c.c. costituzione di un vincolo di destinazione – effetto segregativo

- Con la legge 51 del 23.02.2006 il legislatore ha previsto la possibilità di apporre con atto pubblico, se beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione per la realizzazione di interessi “meritevoli di tutela riferibili a persona con disabilità”, per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona beneficiata.

Raffronto tra Trust e Vincolo di Destinazione

	TRUST	VINCOLO DI DESTINAZIONE
OGGETTO	RIGUARDA QUALUNQUE BENE (PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DENARO, INVESTIMENTI FINANZIARI, ALTRO)	RIGUARDA BENI IMMOBILI O BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
BENI VINCOLATI	IL FONDO PUO' ESSERE INCREMENTATO CON SUCCESSIVI APPORTI	NON SONO POSSIBILI APPORTI SUCCESSIVI
FORMA	LA LEGGE 112/2016 PREVEDE ESPRESSAMENTE L'ATTO PUBBLICO	LA LEGGE 112/2016 PREVEDE ESPRESSAMENTE L'ATTO PUBBLICO COMUNQUE GIA' PREVISTO DALL'ARTICOLO 2645 – TER C.C.

I fondi speciali e il contratto di affidamento fiduciario

- Possono essere costituiti a favore di organizzazioni non lucrative di attività sociale che operano prevalentemente nel settore della beneficenza in favore di persone con disabilità grave. E' un contratto atipico che dunque rientra nell'autonomia contrattuale ed idoneo a perseguire interessi meritevoli di tutela, con le stesse caratteristiche del trust, senza dovere ricorrere al rinvio alla legge straniera.

Il soggetto preposto al controllo

- Per tutta la durata del fondo speciale è previsto l'incarico di un soggetto preposto al controllo delle obbligazioni a carico del fiduciario. I beni e i diritti che costituiscono il fondo divengono una massa autonoma e distinta dal patrimonio del fiduciario.

Soggetti Coinvolti nel Dopo di Noi con riguardo ai tre istituti

TRUST	FONDI SPECIALI	VINCOLO DI DESTINAZIONE
DISPONENTE	FIDUCIANTE	COSTITUENTE
TRUSTEE	FIDUCIARIO	GESTORE
GUARDIANO	CONTROLLORE	CONTROLLORE
BENEFICIARIO (DISABILE GRAVE)	BENEFICIARIO (DISABILE GRAVE)	BENEFICIARIO (DISABILE GRAVE)

L'amministrazione di sostegno disciplina più agevole e meno invasiva


- Istituita con la legge n.6 del 9 gennaio 2004 ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, così come indicato all'art. 1 della legge.

Infermità permanente: a.d.s. , interdizione o inabilitazione

- Al giudice tutelare viene riservata la discrezionalità di utilizzare i tre istituti fondando la scelta non sul criterio della gravità, della irreversibilità o della natura della infermità, ma sul diverso criterio della maggiore idoneità a soddisfare le concrete esigenze di protezione del soggetto incapace, con riguardo alla maggiore flessibilità e agilità delle relative procedure applicative.

Iter procedimentale

- Per il procedimento di nomina dell'AdS non è necessario essere patrocinati da un avvocato, Possono presentare il ricorso di nomina:
- Lo stesso aspirante beneficiario;
- Il coniuge o l'unito civilmente e il convivente;
- Parenti entro il 4° grado, gli affini entro il 2°;
- Il tutore, il curatore o il pubblico ministero;
- I responsabili di servizi sanitari o sociali art. 406 C.C.



Alcune note sull'Ads

- Nel decreto di nomina sono specificati limiti e libertà, termini di presentazione delle relazioni al GT.
- L'amministrato può accettare semplicemente l'eredità e può disporre testamento a favore di chi ritiene con la sola esclusione dell'amministratore, sempre che non sia coniuge o equivalente, salvo contraria disposizione nel decreto di nomina.

Grazie per l'attenzione

Annalisa Tòdaro Codicé

Avvocato in Bologna

annalisa@todarocodicelex.it